



COMPRESORIO ALPINO “ALTE VALLI BIELLESI” REGOLAMENTO TIPICA FAUNA ALPINA STAGIONE VENATORIA 2024/2025

Art. 1 - Specie oggetto di caccia

Tra le specie di tipica fauna alpina minore, saranno cacciabili per la stagione venatoria 2024/2025, il **Fagiano di Monte** (*Tetrao tetrix*), la **Coturnice** (*Alectoris greca*) e la **Pernice Bianca** con i piani d'abbattimento autorizzati dalla Regione Piemonte in base all'andamento dei prossimi censimenti.

Art. 2 – Carniere

Come da Calendario Venatorio Regionale 2024/2025

Nel C.A.BI1 il piano di prelievo è di 4 capi annuali prelevabili nel seguente modo:

- **2 capi al giorno di Coturnice.**
- **Un solo capo al giorno per Fagiano di Monte e Pernice Bianca.**

Art. 3 – Periodo e giornate di caccia

Come da Calendario Venatorio Regionale 2024/2025

La caccia alla Tipica Alpina sarà consentita nei giorni di Mercoledì e Domenica.

Art. 4 - Assegnazione nominativa dei capi

Al raggiungimento della soglia di 1 – 3 capi mancanti per il completamento del piano di tiro per specie, i capi restanti verranno suddivisi per specie e assegnati nominativamente tra i cacciatori autorizzati, con estrazione per sorteggio.

Ogni assegnazione comprenderà massimo due giornate consecutive di caccia, per ogni cacciatore e per ogni specie.

I sorteggi saranno ripetuti ad esaurimento dei capi e/o giornate disponibili.

Gli stessi, saranno effettuati dalla Commissione formata da due componenti del C.d.G. più il Presidente o Vice Presidente.

N.B. I cacciatori rinunciatari ad un sorteggio verranno esclusi da quelli successivi.

Art. 5 - Partecipanti ai piani

Sono autorizzati alla presente attività di caccia, e con specifico tesserino aggiuntivo, coloro che pagano la relativa quota di partecipazione di **€ 30,00 entro il 18/07/2024**

Art. 6 - Ammissioni

Criteri di ammissione alla caccia della Tipica Fauna Alpina stagione venatoria 2024

Art. 6.1. Ai sensi delle disposizioni emanate dalla Regione, può essere autorizzato al prelievo della cosiddetta tipica fauna alpina un numero di cacciatori non superiore a 1,5 volte il numero di capi complessivamente prelevabili. Possono essere autorizzati esclusivamente cacciatori abilitati a questa tipologia di caccia in base alle norme vigenti.

Art. 6.2. Allo scopo di definire le autorizzazioni nominative, i cacciatori interessati devono far pervenire al C.A.BI1 l'apposito modulo con allegata copia del pagamento entro e non oltre il **18/07/2024**. Il modulo è disponibile presso gli uffici del C.A.BI1 ed è scaricabile dal sito internet (www.cabiella.it).

Art. 6.3. In base al numero totale di capi prelevabili approvato dalla Regione sarà stabilito quante autorizzazioni il C.A.BI1 può rilasciare.

Art. 6.4. Nel caso pervenga un numero di richieste di partecipazione a questa forma di caccia superiore al numero di autorizzazioni disponibili, la definizione della graduatoria di ammissione avviene adottando i seguenti criteri di priorità:

- **50 PUNTI:** *Proprietario di cane da ferma. La proprietà del cane deve essere attestata mediante autocertificazione. Il C.A.BI1 provvederà ad effettuare alcune verifiche sorteggiando un campione dei richiedenti, i quali dovranno presentare il certificato di iscrizione all'anagrafe canina rilasciato dall'A.S.L. competente nell'anno in corso. Si ricorda che il rilascio di eventuali dichiarazioni mendaci è configurato come comportamento punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Per i cacciatori extra regionali, che quindi ritirano il tesserino venatorio nella loro Regione, al fine della residenza venatoria nel C.A.BI1 e del relativo punteggio, è richiesta una dichiarazione che attesti di aver presentato domanda di partecipazione alla caccia alla tipica fauna alpina esclusivamente nel C.A.BI1.*
- **200 PUNTI:** *residenza in Provincia di Biella e residenza venatoria nel C.A.BI1 (cacciatore che ritira il tesserino nel C.A.BI1)*
- **100 PUNTI:** *per chi ha esercitato questo tipo di caccia da più di 10 anni in questo comprensorio*
- **20 PUNTI/CAPO:** *Abbattimento di capi nel C.A.BI1 nella stagione precedente*

Art. 6.5. La graduatoria di cui all'art.6.4 sarà pubblicata sul sito internet (www.cabiella.it) e presso gli uffici.

Art. 6.6. I cacciatori ammessi a questo tipo di caccia potranno liberamente accedere, fino al raggiungimento del piano numerico, al prelievo delle specie coturnice e fagiano di monte.

Art. 7 – Censimenti

Il C.A.BI1 organizza i censimenti estivi con i cani da ferma a partire dalla seconda decade di agosto. I cacciatori interessati dovranno comunicare la propria disponibilità a partecipare, entro la fine di Luglio.

Il C.A.BI1 si riserva la facoltà di verificare preventivamente l'idoneità dei cani impiegati e/o di escludere cani e conduttori non confacenti alle necessarie esigenze, sia per l'assegnazione delle zone, che per la formazione delle squadre. Gli stessi itinerari potranno essere ripetuti da altre squadre.

Art. 8 - Obblighi per il cacciatore

Fermo restando le annotazioni previste dal tesserino Regionale il cacciatore deve:

1. Compilare correttamente in stampatello ed in ogni sua parte, il tagliando d'uscita ed imbucarne una parte nelle apposite cassette;
2. Conservare durante l'uscita l'altra parte del tagliando;
3. Apporre immediatamente il contrassegno al capo abbattuto;
4. Far verificare in giornata il capo abbattuto presso il centro di controllo del C.A.BI1 in relazione agli orari previsti sul Regolamento Generale di caccia del C.A.BI1.

IL PRESENTE REGOLAMENTO VERRA' AGGIORNATO IN BASE AL CALENDARIO VENATORIO